



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 54 DEL 08-05-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 29/2022. AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DELLA REGIONE MOLISE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

SERVIZIO RISORSE UMANE

CLAUDIO IOCCA

Campobasso, 08-05-2023

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO

Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa;

VISTE:

- la legge regionale 4 maggio 2015 n. 8, recante "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali*" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30 giugno 2018, recante "*Atto di Organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti*";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore della Direzione generale per la Salute*";

RICHIAMATA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione giuntale n. 376 del 1° agosto 2014;

RICHIAMATI, altresì:

- la legge regionale 31 dicembre 2022, n. 25, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio di gestione degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2022-2024, come definitivamente approvato a seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2022, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "*Disposizioni in materia di armonizzazione chi sistemi contabili e degli schemi di bilancio dette Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "*Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011*";
- in particolare, l'articolo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4.2 del sopra citato D.lgs. n. 118/2011 - che dispone in merito alla gestione degli stanziamenti di spesa nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria;
- il comma 8.3 dell'allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 che prevede una *gestione provvisoria* qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- il comma 8.2 dell'allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 che prevede, per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi;

DATO ATTO, quindi, del superamento dei termini di durata massima dell'esercizio provvisorio e conseguentemente della sopraggiunta fase della *gestione provvisoria*;

RICORDATO, in proposito, il comma 8.4 dell'allegato 4.2 del D.lgs. n. 188/2011 che prevede: *“La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente [...]”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, così come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante: *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 23 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii. che stabilisce che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- la deliberazione 8 giugno 2015, n. 218/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, che richiama quanto evidenziato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, evidenziando che a partire dal 1° gennaio 2015, sono cessati gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) e il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), prorogate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122

fino al 31 dicembre 2014;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione giunta n. 328 del 5 ottobre 2021, l'Esecutivo regionale ha preventivamente quantificato il Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica non dirigenziale delle risorse decentrate per l'anno 2021 e ha fornito indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la definizione dell'accordo decentrato, prevedendo di stanziare apposite somme per finanziare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali per la medesima annualità 2021;
- nell'incontro di contrattazione, svoltosi in data 22 novembre 2021, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area non dirigenziale della Regione Molise per l'anno 2021;
- con verbale n. 51/2021 del 9 dicembre 2021, conservato agli atti della struttura, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del CCNL dell'1 aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]”*, ha espresso il proprio parere favorevole;
- la fase delle trattative sindacali si è conclusa in data 31 dicembre 2021, con la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato Integrativo (CCDI) per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale con qualifica non dirigenziale relativo all'anno 2021, autorizzata dall'Esecutivo regionale con deliberazione n. 435 del 17 dicembre 2021, confermando lo stanziamento di apposite somme per finanziare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali per la medesima annualità 2021;
- l'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n.150/2009, dispone che: *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”, senza alcuna prescrizione ai fini del computo sia degli aventi diritto sia della quota limitata dei dipendenti*;
- rispetto dunque alla facoltà riconosciuta alle singole Amministrazioni di definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali, per l'anno 2021 l'Amministrazione regione a tanto ha provveduto attraverso il CCDI del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2018-2020, sottoscritto dalle parti in data 10 aprile 2019, come modificati dall'articolo 3 del CCDI, sottoscritto in data 31 dicembre 2021;
- in particolare, il sopra citato articolo 3 del CCDI/2021, ai fini dell'adeguamento dei Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche orizzontali disciplinati dal CCDI/2019, alle norme regolamentari e contrattuali, ha previsto che: *<Le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 saranno attuate, nel rispetto dell'articolo 16 del CCNL 2016/2018, secondo le modalità e i criteri previsti dal nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Regione Molise per il triennio normativo 2018-2020 e, in particolare, dal documento recante "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche orizzontali", in vigore dal 2019, con le modificazioni riportate nella successiva Sezione C del presente contratto decentrato integrativo, secondo quanto condiviso con le OO.SS. nella sessione di contrattazione riferita all'anno 2020>*;
- la Sezione C) del sopra citato CCDI/2021 ha abrogato l'articolo 7, comma 2, ultimo capoverso, stabilendo il periodo di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 16, comma 6, del CCNL/2018 e ha modificato l'articolo 16, comma 4, riducendo al 50% dei potenziali beneficiari la quota limite massima di personale interessato dalla procedura selettiva;
- l'articolo 4, comma 1, dei vigenti *"Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche orizzontali"*, prevede che l'attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale sia effettuata con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° gennaio e che i relativi benefici avranno decorrenza stabilita dall'atto di attribuzione della nuova posizione economica;
- con la sopra citata deliberazione giunta n. 435/2021 è stata altresì autorizzata anche l'attivazione della procedura per la progressione economica orizzontale finalizzata all'attribuzione, in sequenza, di nuove posizioni economiche, demandando al Direttore del Terzo

Dipartimento gli adempimenti consequenziali;

- con determinazione direttoriale n. 29 del 10 marzo 2022, in esecuzione della citata deliberazione di Giunta regionale n. 435/2021, è stata avviata la procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti disponendo, tra altro, la pubblicazione tempestiva del relativo Avviso di selezione, riservato al personale della Regione Molise per l'attribuzione della progressione economica, sul sito web istituzionale della Regione Molise e altre forme previste dalla vigente normativa, fissando al lunedì 11 aprile 2022 il termine di presentazione delle relative istanze, ai sensi del l'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/99 (scadendo il termine finale di 30 giorni dalla pubblicazione di sabato o di giorno festivo);

- nel predetto Avviso e successive divulgate *Frequently Asked Questions* (FAQ), sono stati specificati, tra altro, sia la modalità di presentazione delle domande sia i criteri di selezione e valutazione;

RILEVATO che il contingente di personale esistente alla data del **1° gennaio 2021**, secondo la categoria e la posizione economica di appartenenza, nonché differenziato per il personale transitato dalle Province, è complessivamente pari a **n. 431**, così suddiviso:

Categoria - ex livello	Posizione economica al 01/01/2021	Categoria di accesso	N° Dip. "Storico"	N° Dip. cui si applica la L.R. n. 18/2015	N° Dip. cui si applica la L.R. n. 6/2018	Totale
D - ex 8° LIV	D7	D3	72	3	1	76
	D6	D3	6	0	1	7
	D5	D3	24	0	1	25
	D4	D3	1	0	0	1
	D3	D3	1	0	0	1
D - ex 7° LIV	D7	D1	3	2	1	6
	D6	D1	3	0	0	3
	D5	D1	45	0	1	46
	D4	D1	5	0	0	5
	D3	D1	12	1	0	13
	D2	D1	0	1	0	1
	D1	D1	0	0	0	0
C - ex 6° LIV	C6	C	50	1	8	59
	C5	C	4	0	0	4
	C4	C	16	0	0	16

	C3	C	19	0	0	19
	C2	C	0	0	0	0
	C1	C	12	0	0	12
B - ex 5° LIV	B8	B3	19	1	4	24
	B7	B3	11	1	1	13
	B6	B3	6	0	0	6
	B5	B3	3	0	0	3
	B4	B3	3	1	0	4
	B3	B3	0	0	0	0
B - ex 4° LIV	B8	B1	14	3	1	18
	B7	B1	3	0	1	4
	B6	B1	1	0	1	2
	B5	B1	15	1	0	16
	B4	B1	13	0	0	13
	B3	B1	28	0	1	29
	B2	B1	2	0	1	3
	B1	B1	0	0	0	0
A - ex 3° LIV	A6	A	0	0	2	2
	A5	A	0	0	0	0
	A4	A	0	0	0	0
	A3	A	0	0	0	0
	A2	A	0	0	0	0
	A1	A	0	0	0	0
Totali			391	15	25	431

DATO ATTO, conseguentemente, che i dipendenti aventi potenzialmente diritto a partecipare alla selezione di cui all'Avviso emanato con determinazione direttoriale n. 29/2022, espungendo le posizioni apicali, sono complessivamente pari a **n. 246**;

RILEVATO che in talune posizioni economiche figura un unico dipendente e che, al fine di non precludere la possibilità di concorso all'accesso alla posizione successiva, per tali casi non può che determinarsi un arrotondamento - nell'applicazione del limite del 50% previsto dal vigente CCDI normativo – al valore intero di una unità;

DATO ATTO, quindi, che, in ragione di quanto sopra esposto, il numero dei posti oggetto di selezione per le progressioni economiche annualità 2021 risulta determinato nelle distinte misure contemplate dalla propria precedente determinazione n. 29/2022, che di seguito nuovamente si riportano:

Categoria - ex livello	Categoria di accesso	Posizione economica	N° Dip. "Storico"	N° Dip. cui si applica la L.R. n. 18/2015	N° Dip. cui si applica la L.R. n. 6/2018	Totale
D - ex 8° LIV	D3	D7	3	0	1	4
	D3	D6	12	0	1	13
	D3	D5	1	0	0	1
	D3	D4	1	0	0	1
D - ex 7° LIV	D1	D7	2	0	0	2
	D1	D6	23	0	1	24
	D1	D5	3	0	0	3
	D1	D4	6	1	0	7
	D1	D3	0	1	0	1
	D1	D2	0	0	0	0
C - ex 6° LIV	C	C6	2	0	0	2
	C	C5	8	0	0	8
	C	C4	10	0	0	10
	C	C3	0	0	0	0
	C	C2	6	0	0	6
B - ex 5° LIV	B3	B8	6	1	1	8
	B3	B7	3	0	0	3
	B3	B6	2	0	0	2
	B3	B5	2	1	0	3
	B3	B4	0	0	0	0
B - ex 4° LIV	B1	B8	2	0	1	3
	B1	B7	1	0	1	2
	B1	B6	8	1	0	9

	B1	B5	7	0	0	7
	B1	B4	14	0	1	15
	B1	B3	1	0	1	2
	B1	B2	0	0	0	0
Totali			123	5	8	136

RICHIAMATO il parere CFL113 del 3 novembre 2020 con il quale l'ARAN specifica che, [...] qualora il CCDI non abbia stabilito esplicitamente la data di decorrenza dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, [...] si possa ritenere che la volontà delle parti contraenti sia stata, in applicazione dell'articolo 16, comma 7, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, nel senso di far decorrere il beneficio dall'inizio di tale anno;

DATO ATTO che la decorrenza del beneficio collegato alla progressione economica è conseguentemente stabilita dalla data del 1° gennaio 2021 ovvero, in ragione della maturazione in corso d'anno del requisito minimo individuale previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), dell'Avviso del possesso di almeno 24 mesi di servizio di ruolo a tempo indeterminato nella posizione economica di appartenenza, a far data dal giorno successivo al raggiungimento del predetto requisito minimo, qualora cada nel corso dell'anno 2021 - così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 4 dei vigenti "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche orizzontali" e dell'articolo 1 dell'Avviso - e fermo restando tuttavia il possesso del requisito della presenza in servizio, quali dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale alla data del 1° gennaio 2021;

EVIDENZIATO, quindi, che la selezione in parola è stata definita nei limiti delle risorse economiche stabilite dal CCDI/2021 e in attuazione dell'Accordo sulle modalità e i criteri di selezione per la progressione economica previsti dal documento recante "Criteri e sistema di valutazione per le progressioni economiche orizzontali", in vigore dal 2019, con le modificazioni condivise con le OO.SS. nella sessione di contrattazione riferita all'anno 2021 di cui al CCDI/2021 e nei limiti della spesa ivi previsti;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Molise, non sussistono, in relazione alla presente procedura, situazioni di conflitto anche potenziale con interessi personali del dirigente procedente (responsabile f.f. del Servizio Risorse Umane e del Dipartimento Terzo), mentre tali situazioni sussistono in capo a taluni degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento, sicché si procede all'assunzione del presente provvedimento assumendo in capo al procedente anche la responsabilità esclusiva della sua istruttoria;

RICHIAMATI quindi i requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 1, dell'Avviso di selezione;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii., che prevede che "Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo

sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”, escludendo ogni possibile deroga a tale disposizione;

- l'articolo 16, comma 3, CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che stabilisce che le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto;

- il parere RAL_1155/2012 con la quale l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), in merito alla possibilità di partecipazione alle selezioni per le progressioni economiche orizzontali di personale posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 81 del D.lgs. n. 267/2000, afferma che “[...] il presupposto della corretta attuazione della progressione economica orizzontale è la valutazione delle prestazioni effettivamente rese e dei risultati concretamente conseguiti dal personale [...]”;

CONSIDERATO che l'ARAN con il sopra citato orientamento applicativo, ha evidenziato, tra altro, che l'istituto delle progressioni economiche orizzontali si configura quale beneficio legato alle attività e ai risultati conseguiti dal personale nel corso dell'anno e, pertanto, ciò che rileva è il solo dato finale dello svolgimento di determinate attività ovvero il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell'intensità e del grado di effettiva partecipazione dei dipendenti, la cui valutazione è affidata al dirigente;

DATO ATTO, quindi, che in mancanza di attività o di risultati da valutare, per effetto di assenza dal servizio per lunghi periodi di tempo o, comunque, protratta per tutti gli anni di riferimento, è nulla la possibilità di attribuzione del beneficio in parola;

RILEVATO che, acquisiti gli atti d'ufficio, si rileva che sono pervenute alla proponente struttura, entro i termini previsti dall'Avviso di selezione di cui alla predetta determinazione n. 29/2022, complessivamente n. **242** istanze di partecipazione di cui:

- n. 60 avanzate da dipendenti inquadrati in categoria di accesso B1;
- n. 22 avanzate da dipendenti inquadrati in categoria di accesso B3;
- n. 66 avanzate da dipendenti inquadrati in categoria C;
- n. 64 avanzate da dipendenti inquadrati in categoria di accesso ex D1;
- n. 30 avanzate da dipendenti inquadrati in categoria di accesso ex D3;

EVIDENZIATO che si è provveduto, preliminarmente, alla verifica tecnica e formale dei requisiti, nonché degli elementi utili contenuti nelle predette istanze, espungendo dal novero dei selezionandi i concorrenti non aventi diritto a partecipare per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 1 dell'Avviso e/o per vizi connessi alle “modalità e termini per la presentazione delle domande” di cui all'articolo 2 dell'Avviso;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria condotta:

- n. 27 istanze di partecipazione alla selezione non sono valorizzabili ai fini della ammissibilità dei candidati in graduatoria per difetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Avviso e,

più precisamente, perché non sono “[...] dipendenti di ruolo, a tempo indeterminato, della Regione Molise in servizio alla data del 1° gennaio 2021[...]”;

- n. 9 istanze di partecipazione alla selezione non sono valorizzabili ai fini della ammissibilità dei candidati in graduatoria per difetto del requisito di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), dell’Avviso [media della valutazione, ai fini della erogazione della produttività individuale, nel triennio precedente inferiore alle soglie minime previste];
- n. 3 istanze di partecipazione non sono valorizzabili ai fini della ammissibilità dei candidati in graduatoria perché i medesimi candidati risultano già collocati nella posizione apicale della categoria di inquadramento;
- n. 203 istanze di partecipazione sono valorizzabili ai fini della ammissibilità dei candidati in graduatoria;

EVIDENZIATO che a ciascun candidato ammesso sono stati attribuiti i punteggi individuali nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3 dell’Avviso evidenziando in particolare che:

- l’attività formativa di cui al fattore “*Formazione certificata e pertinente*” è stata valutata unicamente nel caso in cui sia stato chiaramente desumibile dall’istanza di partecipazione dei dipendenti la tipologia e la durata (con indicazione del giorno, mese e anno di inizio e termine della stessa);
- l’acquisizione delle informazioni in merito allo specifico indicatore “*Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa e propensione al lavoro*” è stata limitata ai concorrenti ammessi;
- l’indicatore “*Qualità delle prestazioni individuali*” è stato valorizzato considerando la media dei punteggi effettivamente conseguiti in sede di valutazione nel triennio precedente il 2021 (2018-2019-2020), come risultanti agli atti dell’Amministrazione, con verifica d’ufficio dei punteggi dichiarati dai candidati;
- il servizio effettivamente prestato presso la Regione Molise e/o presso altre Pubbliche Amministrazioni, valorizzato dall’indicatore “*Anzianità di servizio*”, è stato computato per tutti i concorrenti fino alla data del 31 dicembre 2020;
- i “*Titoli culturali e professionali*” sono stati valutati unicamente nel caso in cui sia stato chiaramente desumibile dall’istanza di partecipazione la formale assegnazione degli incarichi e/o l’effettivo svolgimento degli stessi, tra cui anche l’effettiva collaborazione in gruppi di lavoro, formalmente costituiti, qualora non rientranti nelle mansioni esigibili rispetto alle competenze proprie della categoria e qualifica di appartenenza e rispetto ai compiti e funzioni collegati alla struttura di assegnazione; dalla predetta valutazione sono stati altresì esclusi, per la medesima motivazione, gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Organica (uffici) dichiarati da taluni candidati inquadrati nella categoria D;

RILEVATO CHE:

- i punteggi massimi conseguibili, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’Avviso, differiscono a seconda della categoria di appartenenza;
- conseguentemente, emerge la necessità di dover stilare le graduatorie tenendo conto del diverso inquadramento dei partecipanti nelle varie categorie giuridiche, ancorché suddivise per posizioni economiche;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, sono state stilate n. 3 graduatorie degli ammessi, suddivise per dipendenti Regione Molise (c.d. "Personale storico") e dipendenti transitati dalle Province (ai sensi delle LL.RR. n. 18/2015 e n. 6/2018), ciascuna distinta per categoria giuridica e posizione economica di appartenenza, sulla base dei punteggi individuali complessivi conseguiti dai partecipanti alla selezione, allegati sub 1, sub 2 e sub 3, al presente provvedimento, in ordine decrescente rispetto al punteggio totale conseguito;

PRESO ATTO che le sopra citate graduatorie sono state redatte secondo le risultanze finali derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4 dell'Avviso di selezione, nel testo risultante dall'accordo con la parte sindacale del 31 dicembre 2021, nonché, in particolare, in osservanza dei criteri di precedenza previsti dall'articolo 4, comma 5, dell'Avviso;

TENUTO CONTO delle comunicazioni prot. n. 136480/2022 dell'8 agosto 2022 e n. 22187 del 3 febbraio 2023, conservate agli atti d'ufficio a tutela della privacy degli interessati;

DATO ATTO che è stato formato un elenco di candidati, identificati con l'univoco numero di matricola, non ammessi alla selezione, allegato sub 4 al presente provvedimento, con relativa motivazione di esclusione;

VALUTATO:

- di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
- di assoggettare il presente atto agli adempimenti previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., concernente il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

DATO ATTO che gli oneri inerenti alla progressione economica orizzontale in parola graveranno sulla parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica non dirigenziale delle risorse decentrate per l'anno 2021, costituito con deliberazione giuntale n. 328/2021 e che trovano copertura sui pertinenti capitoli di bilancio regionale, gestione anno 2023 (F.P.V. anno 2021);

PRECISATO che l'eventuale differenza tra le somme impegnate per il finanziamento dell'istituto in esecuzione della deliberazione giuntale n. 328/2021 e i minori importi effettivamente utilizzati per la progressione economica orizzontale 2021 costituirà economia che confluirà nel fondo per le risorse decentrate anno 2023 o annualità successive, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (come confermato dall'articolo 80, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022);

RITENUTO di dover provvedere alla formale approvazione delle n. 3 graduatorie degli ammessi, suddivise per dipendenti Regione Molise (c.d. "Personale storico") e dipendenti transitati dalle Province (ai sensi delle LL.RR. n. 18/2015 e n. 6/2018), ciascuna distinta per categoria giuridica e posizione economica di appartenenza, sulla base dei punteggi individuali complessivi conseguiti dai

partecipanti alla selezione, allegati sub 1, sub 2 e sub 3, al presente provvedimento, in ordine decrescente rispetto al punteggio totale conseguito, nonché dell'allegato elenco sub 4 al presente provvedimento dei candidati esclusi, identificati con l'univoco numero individuale di matricola, con l'indicazione in corrispondenza di ciascuno di essi della motivazione dell'esclusione;

DETERMINA

1. di considerare le premesse, che qui si intendono integralmente riprodotte, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di provvedere alla formale approvazione delle n. 3 graduatorie degli ammessi, suddivise per dipendenti Regione Molise (c.d. "Personale storico") e dipendenti transitati dalle Province (ai sensi delle LL.RR. n. 18/2015 e n. 6/2018), ciascuna distinta per categoria giuridica e posizione economica di appartenenza, sulla base dei punteggi individuali complessivi conseguiti dai partecipanti alla selezione, allegati sub 1, sub 2 e sub 3, al presente provvedimento, in ordine decrescente rispetto al punteggio totale conseguito, nonché dell'allegato elenco sub 4 al presente provvedimento dei candidati esclusi, identificati con l'univoco numero individuale di matricola, con l'indicazione in corrispondenza di ciascuno di essi della motivazione dell'esclusione;

3. di riconoscere, conseguentemente, la nuova posizione economica ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria e contrassegnati dall'univoco numero di matricola individuale negli allegati sub 1, sub 2 e sub 3 al presente provvedimento, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2021, ovvero dalle date successive dell'anno, coincidenti con la data di maturazione del requisito minimo individuale previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), dell'Avviso del possesso di almeno 24 mesi di servizio di ruolo a tempo indeterminato nella posizione economica di appartenenza;

4. di dare atto che i dipendenti interessati alla procedura di selezione hanno facoltà di presentare osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto pubblicato entro il termine perentorio di **5 giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Molise;

5. di disporre, per i fini di cui al precedente punto 4 del dispositivo, la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise, sezione Albo pretorio e altre forme previste dalla vigente normativa, **per 5 giorni**, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione;

6. di attribuire la nuova posizione economica limitatamente ai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie allegate sub 1, sub 2 e sub 3 al presente provvedimento, riconoscendo i relativi effetti giuridici ed economici con decorrenza 1° gennaio 2021 o diversa data di cui al punto 3 del presente dispositivo, indicata in corrispondenza dei candidati interessati, con contestuale liquidazione e pagamento dei trattamenti retributivi assegnati;

7. di dare atto che gli oneri inerenti alla progressione economica orizzontale in parola

graveranno sulla parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica non dirigenziale delle risorse decentrate per l'anno 2021, costituito con deliberazione giunta n. 328/2021 e che trovano copertura sui pertinenti capitoli di bilancio regionale, gestione anno 2023 (F.P.V. 2021);

8. di dare atto che l'eventuale differenza tra le somme impegnate per il finanziamento dell'istituto in esecuzione della deliberazione giunta n. 328/2021 e i minori importi effettivamente utilizzati per la progressione economica orizzontale 2021 costituirà economia che confluirà nel fondo per le risorse decentrate anno 2023 o annualità successive, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (come confermato dall'articolo 80, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022);

9. di dare atto che la documentazione relativa alla procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali di cui all'Avviso emanato con determinazione direttoriale n. 29/2022 è depositata presso il Servizio Risorse Umane ed è consultabile da parte dei dipendenti interessati;

10. di demandare al Servizio Risorse umane gli adempimenti consequenziali al presente atto;

11. di dare atto che il presente provvedimento contiene dati personali opportunamente codificati (attraverso la mera indicazione del numero univoco di matricola di ciascun candidato), in conformità alle norme sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm. e ii.;

12. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

13. di sottoporre il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., concernente il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82